



Regolamento del Centro interdipartimentale di ricerca “Laboratorio di cultura digitale” (LCD)

[D.R. n. 892/2015 del 17 luglio 2015 - Emanazione](#)

Articolo 1

Il Laboratorio di Cultura digitale

1. Il Laboratorio di cultura digitale, di seguito denominato LCD, è costituito a norma dell'art. 39, commi 1 e 2 dello Statuto dell'Università di Pisa e dell'art. 130 del Regolamento generale di Ateneo. Al Centro aderiscono i dipartimenti di:

- Civiltà e forme del sapere
- Economia e management
- Filologia, letteratura e linguistica
- Informatica
- Scienze politiche

Articolo 2

La sede

1. Salvo quanto disposto dall'art. 14 del presente Regolamento, la sede dell'LCD sarà ubicata presso locali messi a disposizione dal Dipartimento di Civiltà e forme del sapere.

Articolo 3

Le finalità

1. LCD è un centro di formazione e di ricerca interdisciplinare con le seguenti finalità istituzionali:
- a. promuovere la cooperazione con gli istituti e centri di ricerca operanti a Pisa nel settore dell'informatica e delle scienze umane e sociali;
 - b. promuovere ricerche di carattere informatico umanistico che, per la loro natura eminentemente interdisciplinare, trovano difficile collocazione nelle singole strutture di ricerca dell'Ateneo (Dipartimenti).
 - c. organizzare corsi di formazione e perfezionamento all'uso delle nuove tecnologie;
 - d. organizzare incontri (seminari, brevi corsi, convegni, workshop) sia tra i membri dell'Università che portano avanti ricerche e iniziative di carattere informatico-umanistico sia di carattere nazionale e internazionale aperti al mondo del lavoro e dell'industria.
 - e. promuovere la comunicazione scientifica in tutti i campi con i nuovi media;
 - f. promuovere la pubblicazione ad accesso aperto e le sue tecnologie, in cooperazione col Sistema bibliotecario di Ateneo.

Articolo 4 Organi

1. Sono organi del LCD:
 - a. Il Direttore
 - b. La Giunta
 - c. Il Consiglio

Articolo 5 Il Direttore

1. Il Direttore rappresenta il Centro, esercita funzioni di iniziativa e promozione delle attività del Centro, convoca e presiede il Consiglio e predispone la relazione annuale sull'attività del Centro stesso, che sottopone al Consiglio per l'approvazione e per il successivo inoltro ai dipartimenti afferenti e all'amministrazione universitaria.
2. Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio tra i professori ordinari, associati e ricercatori a tempo indeterminato afferenti al Centro con le modalità previste dallo Statuto per l'elezione del Direttore del dipartimento.
3. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.
4. Il Direttore designa, tra i professori ordinari, associati e ricercatori a tempo indeterminato componenti del Consiglio, un Vicedirettore che lo sostituisce in caso di impedimento o assenza; la nomina del Vicedirettore è disposta con decreto rettorale.

Articolo 6 La Giunta

1. La Giunta è l'organo di raccordo tra il Consiglio e il Direttore, nonché di ausilio del Direttore per l'esercizio delle sue funzioni.
2. La Giunta delibera sulle materie ad essa espressamente delegate dal Consiglio. La delibera con cui viene approvata la delega, assunta a maggioranza dei componenti del Consiglio, definisce i criteri, la durata e i limiti della delega, il cui contenuto non può comunque eccedere l'ordinaria amministrazione.
3. La Giunta è composta dal Direttore, dal Vicedirettore e da un rappresentante di ciascuno dei dipartimenti aderenti, individuato all'interno del Consiglio del Centro. La Giunta viene rinnovata ad ogni rielezione del Direttore.

Articolo 7 Il Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di programmazione delle attività del Centro.
2. E' convocato e presieduto dal Direttore ed è composto dal personale docente che afferisce al Centro, dal personale tecnico amministrativo messo a disposizione del Centro dai dipartimenti ad esso aderenti e da un rappresentante degli studenti designato da e fra gli studenti e da un rappresentante degli assegnisti e dottorandi che fanno parte dei consigli dei dipartimenti aderenti al Centro stesso.
3. Alle sedute del Consiglio partecipa il Responsabile amministrativo del dipartimento che cura la gestione del Centro, con funzioni di segretario verbalizzante.
4. Per il funzionamento del Consiglio valgono le norme previste dallo Statuto e, in quanto compatibili, le norme di cui al presente Regolamento sul funzionamento degli organi collegiali.

Articolo 8 Modalità di adesione

1. Qualora un dipartimento intenda aderire all'LCD successivamente alla sua costituzione, deve presentare al Direttore del Centro motivata richiesta, approvata dal Consiglio del dipartimento con maggioranza assoluta, comprensiva dell'indicazione delle eventuali risorse finanziarie, logistiche, strumentali e di personale che lo stesso metterà a disposizione del Centro.
2. Sull'adesione delibera il Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio del Centro. L'adesione di un docente o ricercatore non comporta l'adesione del relativo dipartimento di afferenza al Centro. Tale adesione è deliberata dal Consiglio del Centro su richiesta motivata dell'interessato.

Articolo 9 Modalità di recesso

1. Qualora un dipartimento intenda recedere dall'LCD, deve darne comunicazione agli organi del Centro stesso almeno tre mesi prima della data del recesso, previa delibera del Consiglio di dipartimento approvata a maggioranza assoluta.
2. Sul recesso delibera il Consiglio del Centro e la relativa delibera è trasmessa all'amministrazione per la presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso il recesso non può comportare pregiudizio alle attività del Centro e il dipartimento che recede rimane obbligato a portare a termine le attività in corso in carico al dipartimento stesso.
3. Il recesso da parte di un dipartimento non può avvenire prima che sia decorso un anno dalla costituzione del Centro ovvero dall'adesione del dipartimento al Centro stesso.
4. Qualora un singolo docente intenda recedere dall'afferenza all'LCD, ne darà comunicazione scritta al Direttore del Centro e al Direttore del dipartimento di afferenza.

Articolo 10 Fonti di finanziamento, personale e attrezzature

1. Le risorse finanziarie necessarie al funzionamento del LCD sono costituite dalle risorse messe a disposizione dai dipartimenti, nonché da fondi derivanti da progetti e attività di formazione e ricerca finanziati da soggetti pubblici o privati.
2. I dipartimenti afferenti mettono a disposizione del LCD le risorse logistiche e di personale tecnico necessarie al suo funzionamento. Le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività del LCD sono acquisite facendo ricorso alle risorse finanziarie disponibili.

Articolo 11 Modalità di gestione amministrativo-contabile

1. Il Dipartimento di Filologia, linguistica e letteratura cura la gestione amministrativo-contabile del LCD ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 12 Modalità di collaborazione con enti e organismi pubblici o privati

1. Per i propri fini istituzionali, il Consiglio del Centro può proporre al dipartimento di gestione la stipula di accordi o convenzioni con la pubblica amministrazione e con enti ed organismi pubblici e privati secondo le modalità previste nella normativa di Ateneo vigente in materia.

Articolo 13
Modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Centro, viene trasmesso al Senato accademico per i controlli di cui all'art. 46 dello Statuto, è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore all'atto della sua emanazione.
2. Per eventuali modifiche si applicano le norme di cui al precedente comma.

Articolo 14
Norme transitorie e finali

1. Nelle more della individuazione di nuovi locali da parte del Dipartimento di Civiltà e forme del sapere, fino al 31 dicembre 2014 la sede del Centro è ubicata presso Palazzo Ricci, locale denominato "Laboratorio 2".
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti di Ateneo.